



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1969**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri e modalità di attuazione dell'art. 12, comma 2 bis, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) in materia di agevolazioni IRAP per le nuove iniziative produttive

Il giorno **20 Settembre 2013** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art. 12, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) stabilisce che *«a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale ... l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta»* precisando che *«non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale»*.

Tuttavia, allo scopo di favorire le attività sostitutive di imprese cessate o in fase di chiusura, l'art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) ha introdotto nella norma sopra citata il comma 2 bis, disponendo che l'agevolazione in parola si applichi anche *«alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti ... che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali»*. Il nuovo comma precisa pure che *«l'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima»*, prevedendo infine che i criteri e modalità per la sua attuazione siano stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che dovrà esprimersi entro dieci giorni.

Si propone di disciplinare l'attuazione di tale norma, tenendo presente che la sua finalità è quella di salvaguardare le risorse produttive, organizzative ed umane presenti in imprese cessate o in procinto di abbandonare o cedere l'attività, e quindi di sostenere la continuità e il rilancio di aziende operative sul territorio attraverso il ricambio del soggetto imprenditoriale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- viste le norme citate in premessa;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 12 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 bis della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria 2013);
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di dare attuazione all'art. 12 – *Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP* – della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 s.m., comma 2 bis (*rilancio di attività esercitate sul territorio da imprese cessate o in fase di cessazione*), nel

seguinte modo:

- a) per «**nuove iniziative produttive sul territorio**» s'intende la costituzione di nuove imprese soggette all'IRAP, aventi, ai fini della presente agevolazione, la sede legale ed una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi situate in provincia di Trento, escluse quelle indicate dall'art. 45, c. 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; non si considera pertanto «nuova iniziativa» l'ampliamento di imprese esistenti, pur se riferito all'assorbimento di beni e personale di imprese cessate o in fase di cessazione;
- b) per «**progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale**» si intende qualsiasi forma di programmazione aziendale che contempa nuovi investimenti per la prosecuzione o per la riconversione di attività precedentemente svolte da altre imprese, nonché nuove assunzioni di personale proveniente da queste ultime in misura pari almeno al 30 per cento delle unità lavorative annue previste nella nuova iniziativa;
- c) per «**imprese cessate o in fase di cessazione**» s'intendono imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite, nonché le imprese che abbiano ceduto od affittato l'azienda o un ramo della stessa;
- d) per imprese aventi «**un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione**» o che si trovino «in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima» si intendono:
 - società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione; nel caso di società di capitali, si considerano a tal fine le partecipazioni superiori al 10 per cento;
 - imprese individuali o società di cui facciano parte - con una partecipazione superiore al 10 per cento - coniugi, parenti ed affini entro il primo grado dei soci o titolari dell'impresa cessata o in fase di cessazione;
- e) si considerano garantiti i **livelli occupazionali**, nel caso di assunzione o trasferimento nella nuova impresa di un numero di unità lavorative annue pari a quelle occupate nell'attività cessata o in fase di cessazione, o il minor numero risultante da accordo sindacale; l'agevolazione è mantenuta nei periodi d'imposta successivi al primo a condizione del mantenimento in ciascun periodo d'imposta dei livelli occupazionali originari, o del minor livello risultante dall'accordo sindacale; sia per il raggiungimento che per il mantenimento del livello occupazionale è previsto un margine di tolleranza, corrispondente all'oscillazione fisiologica dell'occupazione, pari al 10 per cento, entro il quale l'agevolazione resta confermata. Gli accordi sindacali di cui alla presente lettera possono essere rappresentati dagli accordi previsti nell'ambito della «procedura negoziale» di cui al punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. n. 6/1999 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) – *Norme di carattere generale* – approvati con propria precedente deliberazione n. 2804 dd. 22 dicembre 2005, modificata,

ai fini di che trattasi, con deliberazione n. 1911 dd. 7 settembre 2012, se sottoscritti dal Sindacato.

PS